

dell'isola. Una di esse conchiudeva: Il Parroco deve abitare in mezzo ai suoi parrochiani: la Grancia più centrale e che sta fra mezzo alle altre è quella dell'Annunziata: « con ragione dunque direi che il Ristretto dell'Annunziata sia il più opportuno per la Cura: verità spontaneamente dichiarata fin dal secolo passato dall'illmo Canonico D. Giuseppe Simeoli, il quale, venuto da Convisitatore in Procida, disse che se lui fosse stato il Vescovo di Procida, nella SS. Annunziata avrebbe fissato il suo *Hospitulum*. »

Il Clero e Capitolo di S. Michele

In Procida fiorì sempre la tribù di Levi, diceva ai tempi nostri un Canonico napoletano. Dei sacerdoti procidani non tutti, massime ne' tempi a noi più vicini, facevano parte di quello che in senso particolare dicesi Clero e Capitolo di S. Michele: altri han dimorato nella capitale o altrove; e parecchi de' chierici non in Procida, ma venivano educati nel Seminario diocesano di Napoli. Nel 1593, di 13 sacerdoti 6 erano presenti ed esercenti la Cura; fin dal 1601 ce n'erano di non addetti al servizio della Chiesa; ai tempi del Bellarmino i partecipanti salirono a 40, e nel 1646 il Cardinale Filomarino tentò di ridurli tutti a soli 40. Nel 1790, oltre una quarantina di chierici, i sacerdoti ascritti al Clero erano 60; 76 nel 1800; 62 e 49 aspiranti nel 1804. Ai tempi nostri una trentina di chierici, e una novantina di preti (una metà ascritti al Clero), residenti in Procida o in Napoli.

Nella Visita Abaziale del 1593 non si parla che di semplici preti; nell'altra del 1599, di *Congregazione dei preti*; nella Visita Arcivescovile del 1601, di *Clero*; nell'altra nel 1606, di *Congregazione, Clero, Capitolo*. Il nostro *Clero* o *Capitolo* non ebbe in sul principio una Costituzione organica, abaziale, arcivescovile o papale che fosse: esso nacque così alla buona, dai bisogni della Cura e del servizio divino ed anche dalla pietà e devozione di quei primi sacerdoti, che vollero continuare, per quanto tornava loro possibile, le tradizioni benedettine, con la celebrazione delle Messe cantate nei dì festivi, e con la recitazione del salterio o parte di esso nelle feste principali. Nel 1601 si cantavano le ore canoniche nei giorni di S. Michele, Natale, Circoncisione, Epifania, Pasqua, Settimana Santa, Ottava del Corpus Domini; nel sabato, Compieta; nei dì festivi, la Messa solenne e i secondi Vespri; nella quaresima la Messa feriale e Compieta.

Verso il 1520 l'Abate Cassa affidando ai preti la Cura delle anime da esercitarsi per turno, cedette loro i diritti della stola bianca e nera, con l'obbligo di supplire alle spese occorrenti alla Chiesa: ed ecco un legame, (lo diremo estinseco od economico) co-spirante a far di quei preti una Congregazione. Nel 1600, il Vicario Curato Perpetuo ritenne per sé i diritti della stola bianca, ma rilasciò a quella Congregazione o Clero i diritti di stola nera, con l'obbligo di servire alla chiesa e fare talune spese: e per questi obblighi e diritti i Preti continuarono a formare il Clero della Chiesa. Verso la fine del secolo scorso il Clero venne a perdere i diritti di stola nera, il così detto diritto di fossa e campana; ma se non altro i tanti legati pii, vuoi di Messe lette e cantate, vuoi di Matutini, e le Messe avventizie cantate o semidoppie che dai fedeli facevansi celebrare con l'elemosina di 10 o 5 carlini, erano sufficienti a mantenere il Clero nella condizione in cui si trovava. Ai tempi nostri per la legge di soppressione delle congregazioni religiose, il Ricevitore delle Tasse e Demanio, il 5 dicembre 1867, prese possesso dei beni del nostro Clero, che ascendevano alla somma di ducati trenta o quaranta mila, e consistevano la maggior parte in legati di Messe. Il Clero, il Curato poi, finalmente l'Abate Commendatario Arcivescovo di Napoli, per un quattro anni invocarono la giustizia dei Tribunali, che prima diedero un responso favorevole, da ultimo condannarono. La pensione dei quaranta sacerdoti partecipanti fu liquidata in annue Lire 170 o poco più.

Alcuni dicono che la prima proprietà del Clero fosse un tenajo lasciatogli da una certa Polissella per la celebrazione di dodici messe (se ne cavava di affitto 6 carlini, come oggi): nella Platea però si legge: « Margherita de Leo lascia la casa sua a D. Fiorentino Capuano suo fratello consorino, e dopo la sua morte sia detta casa delli Preti che stanno al salario di S. Angiolo Maggiore *Ecclesia di Proccida* (1510). » Nel 1604, Tommaso Scotto legò al Clero annui Duc. 2 per celebrare una messa cantata con tre notturni e sequenza; nel 1605, Palombo di Marsico lasciò duc. 3,50 per un anniversario, e ducati 9 per 90 Messe; nel 1649, Vittoria Feola, annui duc. 7 per 70 messe. Nei primi tempi l'elemosina per le messe era di 4, 5, 6 grana: nei tempi posteriori ci fu riduzione a uno, e due carlini. La prima riduzione risale al 1624. Nel 1791, dei

beni del Clero la rendita netta era duc. 2 mila. Per la celebrazione delle Messe cantate avventizie, nel 1785 il Clero introitò duc. 105; nel 1787 duc. 112, nel 1788 duc. 98; nel 1790 duc. 100; in tempi posteriori assai di più. Queste Messe i Preti del Clero non solo le celebravano essi, nella Parrocchia o nelle altre chiese, ma erano tenuti alle spese occorrenti per le cere, pel pagamento dell'organista e pel trasporto dei parati sacerdotali dalla chiesa Madre, a tutto. Nel 1606, a ciascun partecipante toccò duc. 30 di Messe e 10 di servizio nella celebrazione delle Messe cantate; altrettanto nel 1782; nel 1787 duc. 26 e 8; anche meno nei tempi posteriori. Alle esequie dei poveri intervenivano gratuitamente 12 preti capitolari per turno; chi mancava era soggetto alla puntatura di grana 12. Coteste esequie gratis nel 1784 furono 76; 114 nel 1785. Nei primi tre anni il chierico poteva assistere ai funerali; nelle esequie portava la croce, ma senza esigere cosa alcuna; soltanto nell'accompagnamento dei corpuscoli o fanciulli morti, poteva avere 5 grana. Ai tempi del Cardinale Filomarino i chierici potevano ordinarsi anche senza patrimonio, *ad titulum future participationis*, bastando ad un onesto sostentamento quello che avrebbero percipito come preti del Clero.

Il nostro è stato sempre uno di quei Cleri che diconsi ricettizi: vi potevano essere ascritti tutti i sacerdoti nativi dell'Isola, che nel chiericato avessero prestato servizio alla Chiesa, e fossero incardinati alla Curia Arcivescovile di Napoli. Epperò non potevano parteciparvi quelli (ben pochi) che venivano ordinati sacerdoti dal Cappellano Maggiore: e non lo avrebbero potuto neppure quelli che trascorrevano la loro vita clericale in Napoli, fuori o dentro il Seminario Arcivescovile, se non ci fosse stata una benigna interpretazione.

Nel 1646, il Cardinal Filomarino volle ridurre a 40 i preti partecipanti, ma del suo decreto si mormorò tanto tra il popolo, che il Cardinale lo rievocò. Nel 1746, l'Abate Commendatario Ruffo ordinò che preti non fossero ammessi a partecipazione senza suo speciale permesso; e l'Arcivescovo Spinelli all'incontro fece divieto di ammettere preti che non fossero da esso lui approvati. Ma finalmente l'Università e alquanti preti, facendo sentire che l'ammissione non dipendeva né dall'Arcivescovo né dall'Abate, ricor-

sette alla Sacra Congregazione del Concilio, ed ottennero decreto (16 agosto 1754) seguito dal regio assenso (6 settembre 1754), che si osservasse l'antico solito, che cioè il Cellerrario del Clero tutti ammettesse, sotto pena di mille ducati e di scomunica a chi si opponesse a quel monitorio. L'Arcivescovo Caracciolo, verso il 1840 voleva anch'egli da innumerato ridurre il Clero a numerato, esigendo un esame scritto su quattro trattati di Morale e i principii del canto gregoriano; ma neppure lui vi riuscì.

Nel 1599 nella Santa Visita fatta per il Cardinal d'Aragona dal vescovo di Cotrone, si ordinò che nei dì festivi si recitasse il Mattutino e le ore canoniche, e si cantasse la Messa e il Vespere, pena 5 grana agli assenti. Il Clero se l'ebbe a male, perchè voleva apparisse opera del suo zelo quel servizio, non obbligo imposto dal Commentarario, tanto da farli soggiacere alla penale. Ezzo dunque si appellò da quel decreto, e le cose rimasero nello stato di prima. In fatti nella prima visita arcivescovile (1601), in Buona Memoria del Cardinal d'Aragona, ma non semo obbligati... Non essendo noi obbligati a dir l'ufficio, per non aver di ciò preminio o distribuzione alcuna, facemo istanza di essere reintegrati nella pristina libertà ed esentati (esentati) da tal obbligo... E gli ordini sopra ciò non vi sono osservati.»

Nella S. Visita del Cardinale Acquaviva nel 1606, interrogati, i preti del Clero risposero che il Cardinale Bellarmino comandò che anche nell'Ascensione, Pentecoste e Trinità si cantassero le ore canoniche, e « noi ne semo contentati ed obbligati a quanto Sua Signoria Ill.^{ma} come Abate e Padrone che era ha comandato.» E il Cardinale Acquaviva comandò che fosse osservata tale *lodevole consuetudine*. Ecco la lettera del Bellarmino che approva la *Memo-ria delle ore canoniche* presentata da D. Francesco Pulzone Procuratore del Clero: « Noi Roberto Cardinale Bellarmino Abbate di S. Angelo di Procida ci contentiamo che li Reverendi Preti di Procida non dichino, nè cantino in chiesa le ore canoniche in tutte le feste, ma solo nei giorni soprascritti, e quella parte del Divino Ufficio, alla quale essi si vegliono obbligare, esortandoli a fare il debito loro in queste Divine Landi con quella pietà e divozione che un tanto ufficio richiede. 27 di settembre 1602. »

Fra gli altri anche il Cardinale Antonio Sersale, Arcivescovo ed Abate, nella Santa Visita del 1759 (ove rimase molto soddisfatto del Clero e confessò di averlo trovato tutt'altro da quello che glielo avevano rappresentato) decretò fra le altre cose la puntatura o penale ai mancanti, come averla decretata il Cardinale Spinelli. Ma su questo argomento dinanzi la Giunta degli Allodiali il Clero agitò una lite contro la Curia Arcivescovile. Il dì 8 agosto 1772 l'Arcivescovo ordinò che fra quattro giorni il Clero eleggesse quattro Deputati a soscrivere le conclusioni da farsi nel Capitolo unitamente al Vicario Foraneo; e il Capitolo deliberò di proseguire la lite. E poichè D. Nicola Di Martino e D. Giacomo Graziano avevano nella radunanza sostenuto con troppa vivacità le ragioni del Clero, la Curia ordinò che fossero *citati e presi*. Essi spontaneamente si presentarono, e furono rilasciati col mandato per *Palatium*. Dopo essere stati tratti così due mesi, furono mandati a fare gli esercizi spirituali, e poi dalla Curia condannati ad una tassa di diritti ed atti, e obbligati di ubbidire in tutto e per tutto ai decreti della S. Visita, sotto pena del carcere formale sino ad un anno in caso di contravvenzione.

Nell'Allegazione pubblicata il 7 del 1773 « A pro del Reverendo Clero di Procida » l'Avvocato diceva: — La Chiesa di Procida è una pura e semplice Parrocchia, non può in senso alcuno dirsi mai Collegiale: questi preti costituiscono una mera Congregazione, nient'altro. L'Arcivescovo Spinelli in un primo decreto dice: « Dichiariamo, che gli Ecclesiastici ascritti alla nostra Badiale Chiesa siano tenuti alla Officiatura del Coro, ed al servizio della Chiesa, secondo il solito. » Ma questo non è precisamente l'antico solito (dice l'autore), perchè gli ecclesiastici ascritti al servizio d'una chiesa, *per essere tenuti all'ufficiatura*, devono da quella chiesa il sostentamento loro ricevere. Ora se i preti di Procida non te hanno dalla chiesa, le cui rendite tutte l'Abate Commentarario impiega ad altro, sia pure lodevolissimo, uso, dadotane soltanto una miserabil congrua porzione assegnata al Vicario Curato, per Dio, che si pretende egli da loro? Se essi han voluto, per semplice devozione loro e per puro ecclesiastico zelo, salmeggiare in quel coro nei dì festivi, si lasci loro coltosta libertà, che in tal guisa faranno essi molto più di quel che da ottimi e zelanti ecclesiastici

putosi desiderare: laddove, se saranno da obbligo astretti, è fortemente da temere che metteranno il tutto in non cale. Se il zelantissimo nostro Arcivescovo ama introdurre in quella chiesa la salmodia; se ama di accrescere decoro a quella popolazione, che ora è resa sì numerosa ed ha tanto pregio acquistato dall'esser quell'amenissima Isola addivenuta una delle delizie del nostro amatissimo Sovrano; tolga egli dalle rendite dell'Abazia una discreta quantità di entrate da formarne una massa conveniente per alimentare quei preti che devono attendere alla salmodia; e così avrà egli gli *ecclesiastici ascritti all'officiatura* ed al *servizio* di quella chiesa. Ma fintanto che ciò non si farà, lasci di grazia quei preti nella loro bella libertà, che in tal modo sarà in qualche maniera ben servita quella chiesa, siccome finora si è sempre osservato.

— Con altro decreto (prosegue l'Avvocato) l'Arcivescovo Spinelli sottopone alla puntatura i mancanti nell'ufficiatura del coro, ma come può aver luogo la puntatura dove distribuzioni cotidiane non sono?

— Un altro decreto dice: « Riguardo alle Messe da celebrarsi *nulla statuta Ecclesiae* ordiniamo, che la celebrazione di esse si continui a fare, come si è fatto, nella Chiesa Badiale, e si descriva nel libro, che si conserva nella sagrestia della stessa Badiale Chiesa di S. Michele, il quale non possa mai, annoversi per qualunque causa dalla sagrestia suddetta. » Se non vera commutazione (osserva l'autore), questa è almeno alterazione di volontà dei trapassati. E voi non potete farlo. D'altra parte, è utile o dannoso costringere i preti a celebrare in una chiesa a cui la popolazione non può accedere se non per lungo e penoso viaggio?

— Ma si dirà: l'obbligo dell'assistenza al coro nasce dalla convenzione del 1520 tra l'abate Cossa ed il Clero. Ma no; perchè l'abate Cossa trasferì nel Clero la cura delle anime, e la cura delle anime non porta seco l'obbligo di cantare in chiesa le ore canoniche. Del resto quella convenzione fu sciolta, quando Clemente VIII obbligò l'Abate a stabilire un perpetuo Vicario Curato che la cura delle anime avesse.

Quell'obbligo viene dalla ottenuta riduzione delle Messe? Ma no; perchè l'aver esposto al Papa che essi preti cantavano le ore canoniche nella Chiesa Badiale, non fu cagione della riduzione

ne, ma si dimostrazione che essi meritavano quella grazia anche perchè veri e zelanti ecclesiastici: la cagione vera fu che secondo il Sinodo doveano le Comunità non possono accettare legati di messe quando l'elemosina sia meno di due carlini.

— Ma istituito il Vicario Perpetuo, restò al Clero il luco della *stola nera*. Sì, ma la stola nera non porta seco l'obbligo dal coro. Al Clero fu lasciata la stola nera, con l'obbligo di provvedere di cere la chiesa, di associare i poveri alla sepoltura, e di dare la mercede al sagrestano.

Qui finisce l'Allegazione. L'esito della causa l'ignoriamo. Il fatto è che quei decreti non ebbero nè potevano avere piena esecuzione.

Il Cellarario (1) poteva considerarsi come il precipuo ufficiale del Clero: egli lo rappresentava giuridicamente, aveva la somma dell'amministrazione, e nelle esequie nulla si faceva senza di lui.

Nel Coro e in tutte le funzioni sacre, il Cardinale Spinelli definì che la precedenza spettava al Curato. Nei Capitoli e negli altri affari civili, il Cardinale Sersale decretò la precedenza spettare al Vicario Foraneo: ma del Vicario Foraneo il Clero non volle mai saperne. Al sagrestano del Clero, sacerdote partecipante, al par degli altri ufficiali nominato dal Capitolo il giorno di S. Bibiana, era affidata la sacrestia e tutti gli arredi, e nel secolo scorso gli si pagava l'annuo stipendio di duc. 36: ma via via che la potenza del Curato saliva, scendeva naturalmente quella del Clero, tanto che negli ultimi tempi il Sagrestano poteva dirsi lettera morta. Altri ufficiali erano il Cassiere dipendente dal Cellarario, l'Archivario e 4 cantori (a questi ultimi nel 1628 il sindaco Francesco Jorio assegnò annui ducati 3 sul bilancio dell'Università).

L'amministrazione economica della Chiesa Abaziale ai tempi del Cardinal d'Aragona era tutt'altra. Egli aveva creato la così detta Maestranza della Chiesa, la quale componevasi di quattro governatori: un governatore *civile* (*scribente*) un padrone della Corricella, un padrone di *maricima* ed un altro benestante *scrivente* a modo di cancelliere. Il Procuratore dell'Abate li proponeva, ed egli ordinava fossero pubblicati ogni anno il 29 settembre. Essi avevano cura delle sacre suppellettili e di tutte le altre cose che necessitano nella Chiesa e il diritto di portare le quattro mazze

del pallio nelle processioni di S. Michele 8 maggio e 29 settembre. I Governatori nominavano un sagrestano sacerdote con l'obbligo di mantenere l'occorrenza anche per i forestieri che venissero a celebrare la Messa nella Chiesa Abaziale. E i governatori raccoglievano dai cappellani delle varie cappelle una libbra di cera lavorata che offerivano al Protettore, dopo l'offerta della Messa nella festa di settembre, inginocchiati davanti al Celebrante che dava loro a baciar la *Pace*.

Nei funerali, i Governatori esigevano la quarta parte della cera che rimaneva e su di essa davano 5 carlini al sagrestano; e poi pagavano al sonatore delle campane annui carlini 30. Il sagrestano aveva in consegna tutti gli arredi della chiesa, ed egli consegnava al Governatore cancelliere le limosine che raccoglieva nella chiesa. I Governatori vendevano ai preti gli stipetti del coro alla ragione di 10 carlini ciascuno.

A poco a poco la Maestranza venne meno: ultimo suo rappresentante ricordiamo un padrone di barce pescherecce, che appellavasi *Maistro di S. Michele*. Anche il Sagrestano del Clero, se non in diritto, venne a scomparire di fatto, e la sagrestia è rimasta assolutamente soggetta ai Curati. I quali veramente, se sono pervenuti sino a togliere al Clero la Croce, gli è perchè non hanno lasciato intanto opera alcuna per arredare, decorare la Chiesa e con la massima solennità celebrare le sacre funzioni.

Per verità il Clero negli ultimi tempi non era quello di una volta, gelosissimo custode de' suoi diritti, appassionato frequentatore della Parrocchia. Negli ultimi tempi i sacerdoti dell'Isola, una metà dei quali non curava i benefici economici del Clero e Capitulo, prese a spiegare tutta la sua esuberante energia, zelo e ingegno a prò delle chiese collocate nel piano dell'Isola.

Il Curato, soltanto nel 1742, cominciò ad avere il suo Economo. Le chiese coadiutrici oltre l'Economo ebbero ab antico i loro Governatori, sacerdoti amministratori del temporale, che cioè curavano, mediante le spontanee oblazioni dei fedeli, tutto ciò che riferivasi alle funzioni ed ai bisogni della chiesa. Un Governatore avevano altresì le rimanenti chiese. Sullo scorcio del secolo passato, erano Governatori Giacinto Costagliola in S. Maria delle Grazie, Cristoforo Scotto di Bella nella SS. Annunziata, Domenico

Porta fu Scipione in S. Antonio Abate, Nicola Vighiena in S. Leonardo. I Governatori dovevano essere degli ascritti al Clero e Capitulo, sia perchè Chiese e Clero dicevansi abaziali e volevasi che soltanto il Capitulo col Curato potessero a buon diritto funzionarvi, come anche perchè, se ascritti al Clero, tornava facile esigere dai medesimi quel tanto che pagavasi al Clero per la celebrazione delle Messe cantate doppie e semidoppie. Il Curato Scotto Galletta, verso il 1823, provocò dal Governo una disposizione, per la quale non più Governatori ma si dicessero Collettori i sacerdoti che reggevano le chiese, e fossero ogni tre anni nominati da una Commissione composta del Sindaco, del Curato e del Vicario Foraneo. Nel secolo scorso a qualcuno gravava lasciare la chiesa a cui aveva preso amore; ai tempi nostri si è talvolta dovuto dalla Curia Arcivescovile giungere fino alla minaccia della sospensione *a divinis* a chi nominato non accettasse il Collettorato. Forse perchè poco zelanti del culto? No: ma con tante assidue fatiche per la chiesa, i poveri Collettori non volevano per giunta grattacapi dal Curato, dal Vicario, dalla Curia, per troppo ben fare. La Parrocchia collocata lassù nella vecchia Terra, non ha voluto rassegnarsi al suo destino, a diventare un nobile monumento; le giovani chiese nel piano dell'Isola vogliono vivere una vita piena, e si sdegnano di chi vorrebbe tenerle ancora nelle fasce infantili. Che gioia non fu quella di tutta l'Isola quando, Vicario Curato lo Scotti Pagliara, la Domenica delle Palme tutte le chiese poterono benedire i rami degli olivi! Ma quello fu giorno unico e solo in tanti secoli; e se oggi le altre chiese son giunte a poter celebrare certe funzioni, tanto si è ottenuto senza e malgrado la Parrocchia. È storia contemporanea: punto e basta.

Del nostro Clero e Capitulo ottima la coscienza individuale, non sempre così la coscienza collettiva, perchè talvolta uno, due trascinano molti. Prova palpitante, la guerra contro le chiese per i dieci carlini delle Messe cantate.

(1) Il Collettario del nostro Clero è una delle tradizioni benedettine. Le celle erano stanze di monaci governate, in nome dell'Abate, da rettori e proposti che erano anche amministratori dei fondi e delle rendite.

Opere pie

I luoghi più dell'Isola sono il Monte dei poveri, il Conservatorio delle orfane, il Monte dei marinari, l'Ospedale Albano.

La Congrega di Carità, costituita per la legge del 1862, amministra il Monte dei poveri ed il Conservatorio delle orfane. Essa componesi di un Presidente ed otto membri, ed ha per impiegati un Segretario e un Tesoriere.

I. Monte dei poveri

Verso la metà del secolo decimo sesto fu fondato il Monte della Pietà, che poi si disse Monte de' poveri, allo scopo di soccorrere di vesti, pane, limosine e medicine i poveri dell'Isola, ed assegnare doti a povere ed oneste giovanette. Pietro, Bartolomeo ed Oronzo Schiano, Nicola Carai, Vincenzo Lubrano de Vella, Nicola de Leo, Antonio Lubrano di Mattia, Girolamo de Salvis e Nicola Selano, nel 1562 misero insieme una certa somma di danaro per la fondazione dell'opera pia, ne chiesero, come solevasi a quei tempi, l'approvazione alla Santità di Pio IV, e l'ottennero con bolla del 12 settembre di quell'anno.

A dare alla pia istituzione una sensibile rappresentanza, innalzarono un altare nella Chiesa parrocchiale ed abaziale: il numero degli associati si allargò, e per tal modo si costituì una certa forma di Confraternita laicale, che diedesi anche ad esercitare opere di culto. Nel 1686 quattro soci eletti ogni anno dell'Abate Commendatario facevano da Amministratori.

Il buon esempio dato e la stabilità della istituzione indussero altri generosi ad accrescerne il patrimonio per via di legati, che imposero a' loro eredi.

La Confraternita questuava ogni anno il giorno dei morti, e dispensava il raccolto, facendone parte al Conservatorio.

Il Card. Cantelmo, nel 1699 ordinò ai Governatori che per la novena dello Spirito Santo assegnassero al Curato duc. 10, e cioè 6 per le cere e 4 per il sermone del Curato. Spendevano Duc. 370 e gr. 78, per medicine, limosine e maritaggi. L'Università ogni otto giorni era tenuta a dare l'elemosina ai poveri ed alle povere.

Mancata poi la Confraternita nel 1743 per una regia circolare, restò la pia opera affidata alla Commissione Comunale di Beneficenza, e, abolita questa nel 1862, alla Congregazione di Carità.

Il patrimonio dell'Opera, fra proprietà urbane, censi, canoni e rendite iscritte sul debito pubblico, dà oggi un'annua entrata di poco più di lire 2600, così distribuite: lire 600 per 5 doti; 470 per opere di culto prescritte dalla Platea; il rimanente per limosine, medicine, vesti e pane.

II. Conservatorio delle Orfane

Il 6 maggio del 1651 l'Università di Provida, radunatasi a parlamento, deliberò di fondare un Conservatorio di povere giovanette e dotarlo. Il Clero di S. Michele Arcangelo volle concorrere anch'egli all'opera pia, ed essendo creditore della Università medesima di ducati mille o lire 4250, destinò a tal uso il capitale, col patto che almeno un sacerdote del Clero entrasse nel numero dei Governatori. Ancora più generoso il sacerdote Vincenzo de Iorio, venuto a morte pochi mesi dopo, lasciò allo stesso fine un legato di duc. 1500 o lire 6375.

Fino all'anno 1656, forse per mancanza di locale, il Conservatorio non era stato ancora fondato. Quell'anno la peste che inferì su tutta Italia, desolò anche l'isola nostra, mietendo dal 28 maggio al 17 novembre mille persone; ed alla vista di tante misere fanciulle rese orfane dal morbo, un altro sacerdote della stessa famiglia de Iorio, il Curato Giovanni Antonio, profferse la sua casa a riceverle, ed aggiunse un annuo assegnamento di ducati 71 o lire 306, ed altre limosine raccolse portando in processione per tutto il paese il Crocifisso. Il De Iorio può considerarsi come il principale fondatore del pio luogo.

Accettando il dono, l'Università prese a raccogliere in quella casa le orfane fanciulle, che in sul principio furono 20, e non ba-

tutta metà sarà data a risico e guadagno sopra le barche, e l'altra sarà impiegata in stabili ed entrate sicure. (2)

5. Delle prime *quatre* si comprerà nella Marina di Santo Cattolico un luogo ove costruire quanto prima una cappelluccia in onore della Madonna della Pietà, con l'immagine sua, di S. Giovanni e di S. Leonardo, acciò vi si possa celebrare Messa per modo de'marinari e pe' forestieri che di continuo capitano in detta marina. Il sacerdote eletto per la celebrazione potrà essere ammesso ad ogni ordine e volontà degli stessi Mastri. Nella Chiesa Madre poi sarà costruita la sepoltura con la cappella ordinaria.

6. Quando alcuno di essi padroni o marinari venisse a termine che, per infermità, vecchietà o altra disgrazia non potesse aiutarli coll' esercizio dell' arte sua, in tal caso si dovrà de' denari ed entrate di detto Monte aiutarlo e dargli quello a detti Mastri meglio parerà, acciò possa campare con sua famiglia e non vada mendicando. Anche in caso di carcere per causa civile o criminale, si avrà il carcerato da sovvenire in tutto quello sarà possibile, ad arbitrio però de' detti Mastri.

7. Quando alcuno de' padroni o marinari fosse ammalato in letto devono due de' Mastri andarlo a visitare e riconoscere se vi è necessità, e riferirlo agli altri Mastri, per aiutarlo fino a che starà bene. Se l'infermo non si troverà in necessità, non per questo si manchi di mostrargli di amorevolezza con alcuna galanteria (*piccolo regalo*), ad arbitrio degli stessi Mastri. Succedendo il caso di morte, devono farlo seppellire in detta cappella con quell'esequie che ai Mastri parranno conformi alla qualità della persona; e nel di che passerà di questa vita, devono tutti i padroni e marinari che si troveranno in Procida accompagnarlo nella Chiesa, e fargli nella mattina celebrare Messe.

Altri sei capitoli regolano il riscatto dei cattivi e il *marriage* di figliuole povere di padroni o marinari: — Appena si avrà un capitale di ducati mille con la rendita di annui ducati ottocento, si comincerà il riscatto de' cattivi per ducati 50, e un maritaggio per ducati 30. — Le figliuole devono essere povere, oneste, legitime: sarà preferita quella che prima delle altre avrà contratto matrimonio: ma la dote non le sarà data che a diciotto anni finiti, quand'anche si fosse congiunta in matrimonio prima di quell'età: —

Se la giovine già dotata dal Monte si volesse far monaca, i 30 ducati li avrà quando avrà fatta professione in monastero. — Se la dotata dal Monte venisse a morte senza figliuoli, potrà disporre a suo beneplacito de' ducati trenta; questi però torneranno al Monte se ella avesse ricevuto qualche altra dote. — I soci godranno i riscatti e le doti, gli uni dopo gli altri, dal di dell'ingresso. — È in arbitrio dei Mastri, di fare, potendo, più di un riscatto e più di un maritaggio l'anno. — Nella deliberazione dei maritaggi e dei riscatti, oltre i Mastri, interverranno dieci padroni de' più vecchi e sensati. — Il sedicesimo capitolo faculta i Mastri di potersi eleggere un Cancelliere. Col decimo settimo si domanda l'assenso del Re. Questi Capitoli, che fermano lo Statuto del Monte della Pietà o de' Marinari, ottennero l'assenso del Vicere nel 1617.

Nel 1744 vi furono reclami pel rendimento dei conti, ed allora per ordine del Re il Governatore di Procida, Gaetano Brantone, il 27 dicembre dello stesso anno, intimò si procedesse fra 15 giorni alla nuova elezione de' Mastri e dei Razionali de' conti.

Correndo il 1762, la maggior parte de' Padroni lamentavano l'andamento dell'opera pia, e il rendiconto dei conti, e però chiesero al Re Ferdinando IV. la conferma di altri cinque nuovi Capitoli:

1. I Padroni di tartane e vascelli si obbligano, per via di transazione, di pagare ogni anno per ciascheduna tartana o vascello navigasse la maggior parte dell'anno. Qualora poi la tartana o vascello faccia uso di pesca o della *correa* delle legna, si obbligano i Padroni di pagare ducati 11 per ciascuna, sia perchè incontrano pericoli minori e per conseguenza minori danni recano al Monte, come anche perchè vengono a guadagnare meno. Quel tanto che dovrebbe pagare ogni marinaio benefattore che sta a servizio della tartana o vascello, s'intende che vada a conto del Padrone; e i dotti ducati quindici o undici si pagheranno *tertium*, cioè una volta ogni quattro mesi, per comodo e utile del Monte. In quanto alle feluche e ai marinari delle medesime, essi pagheranno la quarta parte, a tenore dei Capitoli formati e approvati nell'anno 1617.

2. I Mastri, ossia Governatori, subito dopo che saranno eletti, devono, col consenso dei Padroni di tartane, cioè di quelli che hanno più tartane, come più interessati, creare o confermare un Esattore, che dev'essere un uomo probò e diligente, acciò possa esigere con

tutta esattezza le somme che si devono al Monte; e devono anche eligere o confirmare un Cassiere che deve conservare il denaro esatto dal sopradetto Esattore, il quale deve immediatamente depositare l'esatto, facendosi rilasciare a suo beneficio la cautela. L'Esattore non potrà consegnare a niuno il denaro esatto, anche se fossero i Governatori stessi, ma deve depositarlo in cassa, per evitare la confusione. Il Cassiere poi non potrà rinovare alcuna somma, anche minima, senza l'ordine e mandato de' Governatori; altrimenti nel rendiconto dei conti che dovrà dare alla fine di ogni anno, gli sarà significata. Il Cassiere come altresì l'Esattore devono essere del ceto de' Tartanaï, e devesi loro là debita provvisione, cioè al Cassiere ducati 12, e all'Esattore ducati 36, dovendo essi, entrando in detto impegno, dare idonea pregeria da bene e fedelmente esigere e conservare il denaro del Monte. Amendue questi Ufficiali saranno amovibili in ogni tempo *ad nutum* (a volontà, a cenno) dei Mastri o Governatori.

3. Come che ogni Tartana dà, sui lucri, sei parti al Padrone, ed una ai singoli marinari, il Padrone paga al Monte per sei, il marinaro per uno: e intanto, mentre i Padroni pagano assai di più, il beneficio ch'essi ricevono dal Monte è quasi uguale a quello degli altri. È di giustizia dunque che ai Padroni si faccia qualche ricognizione, specialmente ai Padroni proprietari. E però si stabilisce che, ove qualche Tartana fosse predata dai Turchi e i marinari (tutto il personale di bordo) si salvassero, il Monte deve dare al Padrone proprietario la somma di ducati cinquanta. Che se la Tartana fosse predata con tutti i marinari, quella somma andrà a beneficio del Padrone *a palo* (in comando); cioè per aumento del di lui riscatto, importando il riscatto dei Padroni maggior somma. Il Padrone proprietario intanto deve con validi documenti mostrare al Monte, che la Tartana sia stata veramente predata dai Turchi; perchè la ricognizione fissata nel presente Capitolo s'intende semplicemente per la sola disgrazia di Tartana predata dai Turchi, non per altra disgrazia, come, per esempio, di naufragio.

4. Il Cancelliere deve effettivamente formare il libro deve annottar tutti i Benefattori, ed anno per anno rinnovarlo, cancellando i morti e segnandovi i nuovi ascritti; acciò nella esazione non vi possa essere nè frode nè confusione.

5. Sopra i suddetti capitoli, ed Altri che se ne formassero, devesi prima ottenere il Regio Beneficio, supplicando la Maestà del Re nostro Signore (Uo guardi) prestare il medesimo.

Soscrittori della supplica al Re per la conferma de' surriferiti nuovi capitoli, furono in primo luogo i seguenti Padroni della maggior parte della tartane, feluche e vascelli: Cristofaro Albano, Angelo Scotto di Uccio, Pasquale Schiano, Domenico di Amore, Onofrio Parascandola, Bartolomeo Migliaccio, Michele Antonio di Martino, Giuseppe Scotto di Mase e Francesco Scotto di Uccio. Firmarone poi per mano pel notaio (Diego Salvatore, di Procida), tutti gli altri Padroni che non sapevano scrivere: Natale Scotto di Carlo e Francesco Schiano di Petuzzo, (mastri o governatori del Monte), Nicola Galatola, Antonio Costagliola, Antonio Caccittolo, Cesare di Maio, Francesco Parascandola, Arcangelo Riccio di Ferrozzuolo, Porfirio di Martino, Gnaazio di Maio, Andrea Scotto La Vina del fu Michele, Alberto Gnarracino, Salvatore Caccittolo di Michele, Michele Albano di Bosco, Francesco Luhrano del fu Casimiro, Gian Battista Ambrosino di Pompeo, Antonio Speniello, Arcangelo Bianco, Domenico Bianco, Nicola Albano di Boffo, Nicola Mancino, Nicola Scotto di Pompeo, Francesco Galatola del fu Aniello, Arcangelo Fevolo, Nicola Lannaro, Porfirio Boffetta, Gasuè Bianco, Pietro Mazzella del fu Carmine, Francesco Romeo.

Il R. Cappellano Maggiore, cui fu dato esaminare quella supplica, sentito il parere del suo ordinario Consultore, Gio. Battista Lannucci, considerando che quei capitoli non pregiudicavano punto la Regal Giurisdizione nè il pubblico, fu di avviso che il Re potesse ai medesimi accordare il suo beneplacito ed assenso: in data dell'8 giugno dell'anno stesso 1744, la R. Camera di S. Chiara li spedì in forma di Privilegio: ed il Re, il 30 luglio del seguente mese, apposevi la sua firma (3).

Diciotto anni dopo, cioè nel 1760 in un Memoriale presentato al Re, i medesimi Padroni di barche e vascelli della Marina di *Sancto* Cattolico, benefattori del Monte de' Marinari nella chiesa di S. Maria della Pietà e di S. Gio. Battista, esponevano di essersi, per Capitoli aggiunti nel 1762, stabilito: Dovesse andare a conto de' Padroni quel tanto che dovevano pagare i loro marinari benefattori; dovessesi pagare *tertium* (ogni quattro mesi) gli annui

ducati 15 o 11 assegnati a ciascuna tartana o vascello; le feluche e i marinari delle medesime vessero continuato a pagare la *quadrà*, a tenore de' primi 17 Capitoli del 1617, si fossero creati un Esattore probo e diligente, e un Cassiere. Intanto, aggiungevano essi, quando si credeva che, per la suddetta transazione coi Padroni di tartane e vascelli, si fosse dovuto aumentare il Monte; invece si è veduto che il Monte non ne ha riportato vantaggio, ma danno. I padroni che a tempo delle scadenze non si trovavano in Procida, ma fuori navigando, vedutisi, al ritorno, con più terze arretrate sulle spalle, si son resi morosi. ed anche, per disgrazie subite o per pochezza di lucri, impotenti a pagare. Di qui gravissimo danno e detrimento si è derivato al Monte, che perciò non ha potuto adempiere le buone disposizioni di opere pie stabilite fin dal principio della sua fondazione. Ora, perchè ciascuno fosse abiliato a pagare puntualmente, e il Monte, per la pronta esazione, possa adempiere prontamente tutte le opere pie, fra le quali il riscatto de' venuti in cattività e i matrimoni alle figliole, i suppli-canti han deliberato di rievocare ed abolire il primo de' capitoli del 1762 che tratta della succennata transazione, ed aggiungervi i seguenti da valere per ogni tempo avvenire:

1. Ogni Padrone di tartana o vascello pagherà carlini tre ogni mese a beneficio del Monte; ogni marinaio, che navigando su tartana, vascello o altra sorta di bastimento abbia una parte intera sui lucri, pagherà grana dieci al mese; il marinaio di mezza parte, grana cinque; quello che avrà la terza parte, il terzo di grana dieci; quello che sarà di una quadrà, un quarto.

2. Qualora il Padrone proprietario andasse di persona sopra la tartana o vascello viaggiando o pescando; stante che il Monte corre anche il rischio di dover riscattare la di lui persona, caso che (Dio non voglia) fosse fatto schiavo; oltre de' suddetti carlini tre al mese, egli deve per la sua persona pagare, come ogni altro marinaio di parte intera, altre grana dieci al mese.

3. Le esazioni saran fatte dal Cassiere eletto dai Governatori, il quale dovrà rilasciarne mese per mese a beneficio di ciascun benefattore la ricevuta. Resta abolito l'ufficio di Esattore creato in virtù dei Capitoli del 1762.

4. Il Cancelliere di detto Monte noterà nel libro tutti i nomi

dei benefattori, e sotto ciascun nome i versamenti dell'individuo mese per mese, affinché si sappia realmente in ogni tempo futuro quali siano i benefattori godenti del Monte, e quali i contumaci per i pagamenti non corrisposti.

5. Il termine della dilazione che concedesi al pagamento per non cadere in contumacia, stabiliscesi di sei mesi; e questi elassi, chi non paga resta contumace. Il benefattore contumace si avrà come se non fosse benefattore: e però se fosse predato e condotto in schiavitù dai Turchi, non godrà il beneficio del riscatto; sue figliuole non godranno il beneficio de' matrimoni; vivendo o morendo, nessun benefizio. Caso che il benefattore contumace voglia di nuovo entrare in detto Monte, e parteciparne dei benefizi, vi bisognerà nuova convenzione fra lui e i Governatori pro tempore.

6. Se nel tempo che il Padrone proprietario è contumace, gli venisse predata una tartana o vascello, i ducati 50 stabiliti ne' Capitoli del 1762, non gli si pagheranno, dovendosi ritenere il Padrone suddetto come non fosse benefattore, e non predata la tartana o vascello.

7. Ai Padroni e marinari, che saranno assenti (purechè a tempo della loro partenza erano godenti, e non contumaci) sarà concessa la dilazione a pagare fino al loro ritorno in Procida, e godranno tutti i benefizi del Monte, così di riscatto, come di matrimoni ed altro.

8. Affinchè non possa in ogni futuro tempo nascere quistione e difficoltà, se un marinaio o Padrone sia godente, ovvero contumace, il Cassiere, nell'atto di esigere ogni singola mesata, deve trovarsi unito col Cancelliere, e rilasciarne al benefattore la quietanza che il Cancelliere segnerà sotto il nome del benefattore pagante: così che il libro tenuto dal Cancelliere potrà in ogni punto di tempo attestare quali siano i benefattori godenti. Per tali fatiche sarà lecito ai Governatori crescere ad essi loro le rispettive provvisioni, come meglio stimeranno e potranno convenire.

Con questi otto nuovi Capitoli, conchiudevano i supplicanti, restando fermi tutti gli altri per tutto il dippiù che contengono, intendendo moderare i cinque Capitoli aggiunti nel 1762, e dare così buon andamento all'opera pia. E però ricorrendo ai piedi di Sua Maestà, la supplicano di concedere il suo benepiacito ed assenso, e faranno a grazia. *ut Deus.*

Soscrissero di proprio pugno Pasquale Schiano, Vincenzo Gralota, Vincenzo d'Amante, Filippo Scotto, Angelo Scotto di Uccio, Domenico Parascandola, Nicola Fevola, Nicola Scotto di Marco, Aniello Scotto di Marco. Soscrissero per notaio, dicendo di non sapere scrivere, Nicola di Martino, Antonio Scotto di Pagliara, Gioacchino Albano di Farrazzo, Domenico Lubrano di Cicuzzo, Antonio Costagliola fu Fabio, Francesco Lubrano fu Casimiro, Gesù Bianco, Francesco Schiano di Petuzzo ed Arcangelo Bianco. Tutti i suddetti, osservava il notaro che rogò l'atto, Bartolomeo Scotto, di Procida, sono la maggior parte dei Padroni di tartane di Procida, benefattori e partecipanti del Monte dei Marinari di detta Onorevole Chiesa.

Riferendo al Re su questi ultimi otto Capitoli, il Cappellano Maggiore (che, Arcivescovo di Cartagine, pure protestasi del Re *umilissimo vassallo*, in pieno secolo decimotavo!) fa notare che, mentre il pagamento prescritto da uno de' Capitoli del 1762 riu- sciva esorbitante ad ogni benefattore e però dannoso al Monte, è invece tenue la somma prescritta dal primo de' Capitoli presenti, sicchè il Monte potrà mantenersi in piedi e non diminuire. E non contenendo essi cosa che pregiudichi la Reale Giurisdizione e il pubblico, egli, previo il parere del suo ordinario Regio Consigliere, essere di voto che il Re si degnasse concedere il suo assenso, purchè si osservasse il Capitolo terzo del 1617 circa l'elezione dei Governatori, e le infrascritte altre condizioni:

1. Il Monte non potrà fare acquisti, essendo compreso nella legge di ammortizzazione; e siccome l'esistenza giuridica del medesimo comincia dal R. assenso del 1617, così resteranno illese le ragioni delle parti per gli acquisti che il Monte avesse fatti precedentemente al surriferito assenso, come corpo illecito ed incapace; il tutto a tenore del R. Dispaccio del 29 giugno 1776.
2. Nel rendimento de' conti che i Governatori daranno al termine del loro governo, sarà osservato il prescritto del Cap. V del Concordato.
3. A tenore delle R. Ordinanze del 1742, non potranno essere eletti a Governatori e Razionali quelli che fossero debitori del Monte, o che, avendone altre volte amministrato le rendite, non avessero dopo il rendimento de' conti ottenuta la debita liberatoria, o

che fossero, fino al terzo grado inclusive *de Jure civili*, consanguinei ovvero affini ai Governatori uscenti.

4. Ai presenti Capitoli non si potrà nè aggiungere nè togliere cosa alcuna senza precedente Regal permesso.

A siffatta relazione del Cappellano Maggiore con la data del 17 giugno 1780, tenne dietro il Decreto della Camera di S. Chiara firmato dal Re il 30 giugno dell'anno stesso.

Il cessar de' riscatti per la scomparsa della pirateria nel nostro secolo, avrebbe dovuto consigliare ed affrettare la riforma degli Statuti del Monte, per farlo rinverdire come società di mutuo soccorso pe' sussidi e per le doti. Invece, non ostante che fino ad ieri crescesse la ricchezza fra gli armatori e si diffondesse una certa agiatezza fra i marinari, l'opera pia venne di mano in mano quasi ad isterilire. Già da un pezzo, tra per la indolenza dei più e per la prepotenza dei meno, i proventi delle quadre e de' beni stabili venivano spesi a capriccio, sperperati; del Monte e della Chiesa l'amministrazione vedevasi infedeltà; conseguenza inevitabile la sfiducia, l'indifferenza, il rallentamento de' legami, il disamore, l'allontanamento, l'abbandono da parte di quelli che mal tolleravano il fatto. Contro poi l'abusato sistema delle convenzioni *a parte*, vennesi introducendo e generalizzando quello delle paghe fisse mensuali agli equipaggi; in seguito, sotto il Governo italiano, fu fondata la provvidenziale Cassa degli Invalidi, a cui son obbligati di contribuire tutti i naviganti: ed allora la contribuzione delle quadre stabilite dai fondatori mancò del tutto.

Anni sono la Prefettura inviava il Consiglio Comunale ad iniziare la domanda di quelle riforme che si ravvisassero più opportune a far che l'Opera meglio rispondesse al suo scopo ed alle giuste esigenze della odierna società; e nel 1871 il Consiglio, sulle proposte di una Commissione competente, riformava lo Statuto, avendo di mira, segnatamente, di ridare agli elettori la più larga libertà nella scelta degli Amministratori del Monte, e di provvedere che le rendite (circa L. 4 mila), fossero ripartite ed usate a norma degli Statuti. Opera vana. Fu compilato poi anche il Regolamento interno, che assegna lire 1000 per sussidi, 350 per due mariaggi. L'Amministrazione (quattro amministratori e un presidente, eletti dall'assemblea generale dei marinari) fu sciolta e ri-

fatta. Tutto inutile: fino ad ieri si è seguitato su per giù come per lo innanzi. Onesta, onestissima l'Amministrazione: ma le mutate condizioni della marineria, se non altro, sono giunte oramai a mummificare l'ardito e fecondo concetto, la filantropica istituzione del 1617.

Ai tempi nostri la Chiesa è stata rinnovata da capo a fondo, dal Rettore Don Giuseppe Scottò di Monaco, morto nel 1892. L'attuale Rettore, D. Andrea Scottò di Perta, anche lui intelligente disinteressato e bravo, lotta virilmente contro chi, a fine d'insediarsi nella chiesa, cerca di annientare l'autonomia di un'opera che costituisce un vanto della marineria procidana, e che ha tuttavìa un bilancio di 4 mila lire.

Ospedale Albano.

Già fin dal 1803, Bartolomeo Lubrano di Vavaria proponeva di elevare un pubblico ospedale, affidandolo a qualche Ordine religioso, presso la chiesa di S. Giacomo che gli sarebbe stata annessa, assegnando al medesimo duc. 2200 ed incorporandovi il Monte dei poveri. Il Decurionato, addì 28 aprile 1805, a voti unanimi approvò la proposta: ma, forse per le politiche vicende, quel disegno andò a vuoto.

Girolamo Albano (soprannominato di *Geminello* dal padre suo Gennaro), ardito ed accorto commerciante ed armatore, protettore generoso di quei che meritavano, primo a portare nell'isola una carrozza ed un pianoforte, lasciò, nel 1842, con altri legati più, la rendita occorrente per iniziare, se non altro, un ospedale vicino pe' poveri. E l'Ospedale fu inaugurato per opera della famiglia Figoli, erede ed esecutrice testamentaria dell'Albano, la cui unica figliuola Restituta era entrata sposa in quella famiglia.

All'Ospedale Albano ne è stato annesso un altro, istituito dal tanto benemerito e santo Padre Lodovico da Casoria, mantenuto dal Terzo Ordine di S. Francesco, e assistito dalle Sorelle dell'Ordine stesso.

I nomi dei benefattori dell'umanità sofferente meritano di essere ricordati ai presenti e tramandati alla più tarda posterità.

1) L'arcivescovo Flangieri assegnò annui duc. 50 pel mantenimento di due ne nel Conservatorio.

Nel 25 aprile 1798, il Conservatorio chiese all'Università un sussidio per pagare i guasti del terribile uragano dell'anno precedente, pel sostentamento de 45 individui che vi erano e per farvi entrare altre *figliole pericolanti*. E l'Università deliberò di agguingere a favore del pio luogo un grano all'altro che era già imposto sopra ciascun tomolo di farina.

(2) Il Pio Monte possiede varii magazzini e case circostanti alla chiesa, ma se ne ignora la provenienza. Molto probabile che siano stati fabbricati dal Governo stesso del Pio Monte.

(3) Nel 1770 (rileviamo da un manoscritto) la Chiesa era amministrata da quattro governatori, due dei quali patroni di maritane e due altri benefattori Porfirio Barbetta, Gio: Battista Ambrosino, Biase Scottò di Lonno e Gio: Battista Guida. Essi amministravano anche il Monte dei maritaggi e degli schiavi. Le figlie dei benefattori percepivano duc. 20 dopo essersi maritate, e se qualcuno dei benefattori fosse caduto in mano dei Turchi, gli si davano duc. 50 per riscatto.